

Il nuovo sistema pubblicitario delle start up innovative è “market oriented”

Il MISE ha modificato le specifiche tecniche per i moduli di Registro Imprese e REA adeguando la modulistica alle misure introdotte dal DL n. 135/2018

/ Luca MIELE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri il decreto direttoriale 2 maggio 2019, che modifica la modulistica del Registro delle imprese e del REA. Tra le altre modifiche, è stata adeguata la modulistica al nuovo regime di iscrizione delle start up innovative e di conferma e aggiornamento dei requisiti e dati, secondo quanto disposto dal DL n. 135/2018. Le specifiche tecniche aggiornata acquistano efficacia con decorrenza dal **15 maggio** 2019.

Si ricorda che il DL n. [135/2018](#), conv. L. n. [12/2019](#), ha introdotto semplificazioni per le start up innovative e modifiche al **sistema pubblicitario** delle medesime.

Le imprese in questione sono regolate dagli artt. [25-31](#) del DL n. 179/2012, come modificato dal DL n. 135/2018, e vengono iscritte nell'apposita **sezione speciale** del Registro Imprese, laddove in possesso dei requisiti sanciti dal comma 2 del citato art. 25.

Deve trattarsi di impresa che (in sintesi): svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi; risiede in Italia, o in un Paese della Ue o dello SEE sempreché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; realizza un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; **non distribuisce** e non ha distribuito **utili**; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; possiede almeno uno degli ulteriori requisiti alternativi previsti dalla lett. h) del medesimo comma 2 (spese di ricerca e sviluppo di un certo ammontare, impiego di lavoratori “qualificati” in una certa percentuale della forza lavoro; possesso di privativa industriale).

Ovviamente, alcuni di questi requisiti non rilevano per le start up di **nuova costituzione** e, quindi, non sono oggetto di valutazione da parte degli Uffici in sede di iscrizione. Si pensi all'ammontare del valore della produzione o alla distribuzione degli utili o, ancora, ai requisiti alternativi di cui almeno uno deve essere necessariamente posseduto per i quali si può parlare di una mera “dichiarazione di intenti”.

Per quanto concerne il requisito relativo al **contenuto dell'oggetto sociale**, da un punto di vista procedurale, gli Uffici sono chiamati a valutare una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l'oggetto sociale. In termini pratici, se in fase di autocertificazione l'impresa individua tra i requisiti alternativi il possesso della privativa industriale (o del software originale), che per espressa disposizione di legge devono essere “direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”, emerge in *re ipsa* che

l'oggetto sociale, comunque descritto, è chiaramente orientato all'**innovazione**. Parimenti, ove il requisito alternativo prescelto sia quello riguardante la soglia qualificata di spese in ricerca e sviluppo, si ravvisa *ictu oculi* che l'oggetto è orientato verso l'innovazione tecnologica (circolare n. [3696/C](#) del 2017 del MISE).

Passando ora al profilo delle novità introdotte dal c.d. decreto semplificazioni (DL n. 135/2018), risultano **abrogati** i due adempimenti **semestrali** di actualización delle notizie autocertificate per l'iscrizione nella sezione speciale, già previsti dal comma 14 dell'[art. 25](#) del DL 179/2012.

Sino al 2018, le start up innovative erano tenute ad aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni richieste per l'iscrizione automatica alla sezione speciale. Dal 2019, le medesime informazioni (inserite nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](#) all'atto dell'iscrizione) devono essere aggiornate o confermate almeno **una volta all'anno** (nuovo comma 17-*bis* dell'art. 25 del DL 179/2012).

Peraltro tale adempimento annuale deve avvenire in corrispondenza dell'altro adempimento con cui quale si attesta il mantenimento del possesso dei **requisiti** previsti per l'ingresso nel regime agevolato che il comma 15 del citato art. 25 fissa entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'[art. 2364](#) c.c., nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi.

Il DL 135/2018 ha infatti previsto che, nel caso di società che ai sensi dell'art. 2364 c.c. prevedano un termine di **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 è portato da sei a **sette mesi**. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza con il dettato normativo relativo alle società che convocano ordinariamente l'assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il MISE, nella circolare n. [3718/C](#) del 2019, ha sottolineato lo spirito **“market oriented”** delle novità nella misura in cui l'inserimento sulla piattaforma delle informazioni consente una “pubblicità effettiva *erga omnes* che travalica l'efficacia della pubblicità legale tipica dell'iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative”.